

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3037

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MARRAS, VITALI, ARNOLDI

Condono previdenziale per i settori agricolo,
artigianale e della piccola e media impresa

Presentata il 17 luglio 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di condono previdenziale, oggetto della presente proposta di legge, per i settori produttivi più deboli sotto il profilo economico finanziario, apparteneva già al pacchetto di proposte che il primo Governo Berlusconi trasfuse nella legge finanziaria per il 1995 (legge 23 dicembre 1994, n. 725). La proposta si inquadra in un più ampio contesto di riforma fiscale e previdenziale la cui urgenza si è mantenuta elevata ed anzi accresciuta a distanza di otto anni.

Già durante il dibattito per la legge finanziaria per il 2002 (legge 28 dicembre 2001, n. 448) furono presentati diversi emendamenti contenenti norme sul condono in oggetto, ma furono accantonati per diversi motivi di opportunità.

Riteniamo opportuno riproporle al fine di fornire un contributo concreto alla generale riforma dello Stato e del *welfare*, che è tra gli obiettivi del centro-destra per il quinquennio 2002-2006.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 76. — (*Regolarizzazione contributiva*). — 1. I datori di lavoro agricolo, i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e rispettivi concedenti, gli imprenditori agricoli a titolo principale, le piccole e medie imprese, nonché gli artigiani e i datori di lavoro artigiano, debitori per contributi e premi previdenziali ed assistenziali omessi, relativi a periodi contributivi maturati fino al 31 dicembre 2001, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti dei competenti enti impositori, previa presentazione della domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in venti rate consecutive di pari importo, di cui la prima da versare entro il 30 settembre 2002, e le successive da versare con cadenza semestrale a decorrere dal 31 marzo 2003, secondo modalità fissate dagli enti stessi. Le rate successive alla prima sono maggiorate di interessi pari al tasso dell'1 per cento annuo per il periodo di differimento, a decorrere dalla data di scadenza della prima rata. La regolarizzazione di quanto dovuto a titolo di contributi o premi può avvenire anche in unica soluzione, entro la medesima data, mediante il pagamento attualizzato al tasso di interesse legale della quota capitale dovuta in base alle predette venti rate. La suddetta regolarizzazione comporta l'estinzione delle obbligazioni sorte per somme aggiuntive, interessi e sanzioni amministrative e civili non ancora pagate. Si applicano i commi 230 e 232 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Possono essere regolarizzati anche i contributi che hanno formato oggetto di procedure di regolarizzazione agevolate,

per la parte del debito contributivo, dovuto da parte dei soggetti indicati, e rimasto insoluto alla data di entrata in vigore della presente disposizione ».

2. La riscossione dei crediti di cui all'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo è sospesa nei confronti delle aziende che si avvalgono della regolarizzazione contributiva di cui alla presente legge.

3. Le disposizioni in materia di cessione e di cartolarizzazione dei crediti vantati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, previste dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, ivi compresi gli interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive di cui dall'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, non si applicano nei confronti di coloro che aderiscono alla regolarizzazione contributiva di cui alla presente legge.

€ 0,26



14PDL0032880